



20/08/07

Igiene Veterinaria
Rif. 7/c 15.17
Prot. 4116/gv/iv/07

All'Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Milano

Oggetto: Strutture Sanitarie Veterinarie.

Con nota 33182 del 12.07.07 la Regione Lombardia ha chiarito che la L.R. n. 8/0007 si applica anche alle strutture Sanitarie Veterinarie, pertanto, dette strutture, non sono più soggette ad autorizzazione sanitaria ma a semplice registrazione, devono quindi presentare una D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) presso lo sportello unico Comunale, in particolare presso lo sportello di via Larga 12 Piano terra. (Sportello Unico Attività Produttive).

Resta inteso che, tali strutture, devono comunque essere in possesso dei requisiti previsti dal D.D.U.O. n.5043 del 13.04.05 "requisiti necessari e sufficienti delle strutture veterinarie pubbliche e private, aventi accesso al pubblico, ove si esercita la professione veterinaria sugli animali e/o su materiali biologici animali" e successive modifiche, e da ogni altra norma regolamentare vigente in materia.

Sono, inoltre, fatte salve eventuali altre Autorizzazioni necessarie.

In attesa di una eventuale più specifica modulistica approntata dalla Regione Lombardia, si utilizzerà il Modello Unificato Dichiarazione di inizio attività produttiva (Mod A), in caso di: nuova attività, ampliamento e trasferimento; oppure, Dichiarazione di inizio attività produttiva (Mod B), in caso di cambio di ragione sociale o subentro.

Tali moduli risultano scaricabili dal sito del Comune di Milano al seguente indirizzo: www.comune.milano.it cliccare HO BISOGNO DI, cliccare Attività produttive, cliccare NORMATIVA, cliccare ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE D.I.A.P..

In tale modello dovrà essere specificato, alla voce Descrizione dell'attività, il tipo di struttura:

- studio veterinario,
- studio veterinario associato,
- ambulatorio veterinario,
- clinica/casa di cura veterinaria,
- ospedale veterinario,
- laboratorio d'analisi,

e dovranno essere allegati i documenti e le autorizzazioni previsti.

In merito all'autorizzazione alla detenzione di farmaci prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 193/2006, si precisa che, dato che veniva rilasciata come atto unico insieme all'autorizzazione di struttura Sanitaria Veterinaria dovrà, ora, essere richiesta, e quindi rilasciata, come atto a parte e copia dovrà essere allegata alla D.I.A..

Si informa, inoltre, che, avendo la Legge 4 agosto 2006 n.284 sostanzialmente abrogato la Legge 175/92 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” e con essa il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità, viene a decadere l’autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria.

Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che, a far data dal 1 gennaio 2008, anche le strutture sanitarie veterinarie antecedenti all’entrata in vigore del D.D.U.O. n.5043 del 13.04.05 con denominazione non conforme a quanto da esso previsto dovranno provvedere in merito.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.
Distinti saluti.

f.to IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO DI IGIENE VETERINARIA
(Dott. Piero Frazzi)